COMUNE DI CINISI

(Città Metropolitana di Palermo)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

07 del 11/03/2022

Oggetto: *Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, 1° c., lett.a) T.U.E.L., derivante da sentenza esecutiva TAR Sicilia per pagamento spese di giudizio in favore del Sig. Maltse Giovanni quale procuratore di Lo Chirco Salvatore;*

L'anno **duemilaventidue** il giorno **11** del mese di **Marzo** alle ore 21,00 nei locali comunali, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in seduta di prosecuzione della sessione consiliare convocata giusto avviso prot.n. 5276 in data 03/03/2022.

Presiede l'adunanza il Sig. **Michele Giaimo** nella qualità di **Presidente del Consiglio Comunale** e sono rispettivamente presenti ed assenti al momento dell'appello nominale i seguenti sigg.

COGNOME E NOME	Presente	Assente	COGNOME E NOME	Presente	Assente
GIAIMO Michele	x	□	SCRIVANO Girolamo	x	□
BIUNDO Leonardo	x	□	CUCINELLA Salvatore	x	□
CANDIDO Antonina	x	□	MAZZOLA Rosalinda	x	□
LA FATA M. Francesca	x	□	MANZELLA Giuseppe	□	x
CUSUMANO Girolama	x	□	DI MAGGIO Salvina	x	□
ANSELMO Antonino	x	□	ABBATE Vera	□	x
MALTESE Marina	□	x	RANDAZZO Gaetano	□	x
BIUNDO Salvatore	x	□	ANANIA Salvatore	□	x

Fra gli assenti risultano i signori: M.Maltese- G. Manzella-V.Abbate- S.Anania - Randazzo

Con la partecipazione del Segretario Generale, Dott. Giovanni Impastato.
Scrutatori: S.Cucinella- S.Biundo-A.Candido

In continuazione di seduta

Assume la Presidenza il Presidente M. Giaimo
Scrutatori: S. Cucinella, S. Biundo, A.Candido.

Consigliere presenti n. 11

Assenti n.5 (M.Maltese - G.Manzella – V.Abbate – S. Anania - Randazzo)
Per l'Amministrazione è presente l'Assessore: A. Nicchi - V. Sollena;
E' presente, altresì, alla seduta il Geometra V. Evola, Responsabile del III Settore "LL.PP"

IL PRESIDENTE

Procede alla trattazione del punto 5 dell'o.d.g., proposto dal Responsabile del I Settore, avente ad oggetto: *" Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, 1° c., lett.a) T.U.E.L., derivante da sentenza esecutiva TAR Sicilia per pagamento spese di giudizio in favore del Sig. Maltse Giovanni quale procuratore di Lo Chirco Salvatore;";* e sottopone al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione del Responsabile del I Settore Amministrativo;

Considerato che nessuno dei consiglieri manifesta di volere intervenire, **il Presidente** pone a votazione la proposta di delibera in trattazione, con l'assistenza continua degli scrutatori, che registra il seguente esito dallo stesso accertato e proclamato:

Presenti e Votanti n.11 Consiglieri

Favorevole n.07

Nessun Contrario

Astenuti n. 04 **(Biundo L – Candido – Di Maggio – Scrivano -)**

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Vista** la proposta avente per oggetto *" Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, 1° c., lett.a) T.U.E.L., derivante da sentenza esecutiva TAR Sicilia per pagamento spese di giudizio in favore del Sig. Maltse Giovanni quale procuratore di Lo Chirco Salvatore";*
- **Visti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi su detta proposta ai sensi dell'art.12 della L.r.n.30/2000;
- **Visto** il verbale della Commissione consiliare Bilancio;
- **Visto** il T.U.E.L.;
- **Visto** l'allegato schema di Protocollo di intesa;
- **Visto** l'**esito della votazione;**

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta così come formulata dal I Settore "Amministrativo Socio - Culturale", acclusa al presente atto e che qui si intende integralmente riportata.

il **Consigliere Biundo S.** chiede l'**immediata esecutività** dell'atto.

Il Presidente indice la votazione, per l'approvazione della proposta, in forma palese per alzata di mano dai 11 Consiglieri presenti e votanti, alla presenza degli scrutatori e si registra il seguente esito:
Voti favorevoli: n.07 (Giaimo – Cucinella – La Fata – Cusumano – S. Biundo - Anselmo – Mazzola –)
A**stenuti n.4 (Biundo L – Candido – Di Maggio – Scrivano -)**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

Di munire l'atto dell'immediata esecutività

Resoconto degli interventi:

PRESIDENTE: Punto numero 5: Riconoscimento debito fuori bilancio, ex articolo 194, derivante da sentenza esecutiva TAR Sicilia, per pagamento spese di giudizio in favore del signor Maltese Giovanni, quale procuratore di Lo Chirco Salvatore.
SEGRETARIO: Esce Maltese.
PRESIDENTE: Si allontana la Consigliera Maltese. Parliamo di PRG, di zone bianche. Un debito pari a 1536 euro e 61 centesimi. Abbiamo detto la sentenza è

esecutiva. Passerei alla votazione.

VOTAZIONE:

PRESIDENTE: Chi è favorevole all'approvazione del riconoscimento del debito fuori bilancio alzi la mano. Giaimo, Cusumano, Mazzola, Biundo Salvatore, Cucinella Salvatore, La Fata Maria Francesca, Anselmo Antonino.

SEGRETARIO: Assente c'è pure Randazzo.

PRESIDENTE: Assente Randazzo. Oltre a Anania, Manzella e Abbate.

PRESIDENTE: contrari nessuno, astenuti? Di Maggio, Biundo Leonardo, Candido Antonina, Scrivano Girolamo. Viene chiesta l'immediata esecutività.

PRESIDENTE: Chi è favorevole alzi la mano. Stessa votazione, Segretario, il Consiglio approva. Viene chiesta una pausa di cinque - dieci minuti. La mettiamo ai voti.

PRESIDENTE: Chi è favorevole alzi la mano. Accordata la pausa, 22.16.

Il Presidente sospende i lavori del Consiglio Comunale.

COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

C.F. 80017500820 P.IVA 02438370823

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL

I SETTORE

"Amministrativo Socio-Culturale "

DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

Iscritta al Registro delle proposte al N° 7 del 25-02-2022

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, 1° co., lett.a) T.U.E.L., derivante da sentenza esecutiva TAR Sicilia per pagamento spese di giudizio in favore del sig. Maltese Giovanni quale procuratore di Lo Chirco Salvatore.

Il settore Amministrativo – Ufficio Contratti e Contenzioso ha predisposto la seguente proposta di delibera per l'approvazione.

- **Premesso:**
- **che** il sig.**Maltese Giovanni,** nato a Palermo, il 05/05/1972,residente in Cinisi, Via dell'Ulivo, n.73/B, c.f. MLTGNN72E05G273S, nella qualità di procuratore del sig. Lo Chirco Salvatore, nato a Cinisi (Pa), il 01/12/1937, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Azzolina, con studio in Palermo, Via Goethe, n.1, , con atto stragiudiziale di diffida e costituzione in mora del 27/01/2020, notificato in data 05/02/2020, prot. 2815, invitava questo Comune, in persona del Sindaco *pro-tempore*, a prendere atto della decadenza dei vincoli urbanistici espropriativi apposti sul terreno di proprietà del sig. Lo Chirco Salvatore, sito nel comune di Cinisi, Contrada Carruba di Gabbia, identificato nel N.C.T. al foglio di mappa, n.3, particella n.775 e 771, ed ad integrare la lacuna determinatasi negli strumenti urbanistici comunali, provvedendo di conseguenza.
- **che,** stante il silenzio serbato da questa Amministrazione, il sig. Maltese Giovanni, come sopra citato e rappresentato, in data 25/01/2021, presentava ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, ex art. 31 e 117 d.lgs. n.104/2020, registrato al nostro protocollo n.2546 del 01/02/2021, contro questo Comune per l'annullamento del silenzio-inadempimento formatosi a seguito di notifica dell'atto stragiudiziale di diffida e costituzione in mora succitato.
- **Vista** la sentenza n.1654/2021 del 24/05/2021, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione Terza –, munita della formula esecutiva, registrata al nostro protocollo al n. 113731 del 16/06/2021, con la quale veniva accolto il ricorso *de quo* e questo Comune veniva condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 (mille), oltre spese forfettarie, IVA e C.P.A., come per legge.
- **Vista** la nota spese dell'Avv. Antonino Azzolina, registrata al nostro protocollo n 14231 del 22/06/2021 dal quale risulta che l'ammontare complessivo delle spese di giudizio è di € 1.550,06;
- **Visto** il parere del Collegio dei Revisori, verbale n.21/2021 del 07/07/2021, con il quale esprimeva parere favorevole solo per l'importo di euro 1.209,45, riconoscendo di fatto solo le spese espressamente menzionate nella sentenza.
- **Vista** la nostra nota prot. 15751 dell'08/07/2021, indirizzata al Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (sezione terza), inoltrato a mezzo il modulo deposito non rituali, prot. 15919 del 09/07/2021, con la quale si chiedevano chiarimenti sulle modalità di esecuzione in ordine alle spese di giudizio derivanti dalla sentenza TAR Sicilia n.1654/2021;
- **Vista** la sentenza n. 2850/2021 del 18/10/2021, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione terza), con la quale il predetto Tribunale, in risposta alla suddetta richiesta di chiarimenti, ha precisato, *incidenter tantum*, quanto segue:

"1) la liquidazione delle spese di giudizio in € 1.000,00 riguarda il solo compenso professionale, quantificato ai sensi del d.m. n.55/2014;

2) le spese di notifica del ricorso introduttivo, in mancanza di specifica indicazione contenuta nella sentenza, sono ricomprese nella voce "spese forfettarie" pari di regola (salvo diversa determinazione giudiziale) al 15% del compenso liquidato;

3) ai sensi del d.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 6 bis, <u>l'importo del contributo unificato</u> (per le spese degli atti giudiziari) <u>va rimborsato alla parte vittoriosa</u> (che lo ha corrisposto) <u>ed è posto "in ogni caso a carico della parte soccombente", come obbligo *ex lege*, cioè a prescindere alla presenza della esplicita statuizione nella sentenza, che ha deciso la causa,</u> e della eventuale statuizione di compensazione delle altre spese di giudizio (C.di S. n.4167/2016; Cass., n. 18529/19);

4) Le statuizioni di cui alla sentenza n. 1654/2021 del 25/05/2021 di questo T.A.R. non ostano al rimborso delle spese necessariamente sostenute dalla parte vittoriosa per portare a esecuzione

il titolo esecutivo, in particolare avuto riguardo alle spese di rilascio copia della sentenza e notifica della stessa munita di formula esecutiva."

- **Vista** la nota spese dell'Avv. Antonino Azzolina, registrata al nostro protocollo n.24470 del 20/10/2021, con a quale alla luce della sentenza n.2850/2021, succitata, ha riformulato l'importo complessivo delle spese di giudizio dovute in **€ 1.536,61,** allegando copia dei documenti delle spese sostenute (quietanza contributo unificato e copia delle altre spese sostenute per portare ad esecuzione il titolo esecutivo);
- **Preso** atto che tale esposizione debitoria costituisce per il Comune un debito fuori bilancio pari alla suddetta somma di **€ 1.536,61**;;
- **Vito** l'art.194 del T.U.E.L., approvato con D.lgs.n.267/2000, che disciplina il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per determinate tipologie di spese;
- **Rilevato** che, trattandosi di sentenza esecutiva, tale debito ricade nella fattispecie prevista all'art. 194, 1° comma lettera a) T.U.E.L, approvato con D.lgs. n.267/2000;
- **Preso atto** che, come affermato da costante giurisprudenza contabile, nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito, e che il significato della delibera consiliare non è quello di riconoscere la legittimità del debito, che già esiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e che di conseguenza il riconoscimento del debito fuori bilancio costituisce atto dovuto (cfr. ex multis Corte dei Conti Sicilia – sez. riunite in sede consultiva – delibera n.2/2005 del 23/02/2005; Corte di Conti Piemonte delibera n. 389/2013; Corte dei Conti Campania deliberazione n. 2/2018 del 31/01/2018);
- **Rilevato:**
- **che** l'ufficio contratti e contenzioso aveva già predisposto la presente proposta di delibera consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio in argomento in data 25/10/2021 che ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, verbale n. 33/2021 del 27/10/2021, registrato al nostro protocollo al n. 25793 del 04/11/2021, depositata in segreteria in pari data e registrata lo stesso giorno al n. 48 del registro delle proposte per il consiglio comunale; .
- **che** il Consiglio comunale, benché convocato in prima convocazione per il 28/12/2021 ed in seconda convocazione per il 29/12/2021,per deliberare, tra gli altri, anche il riconoscimento del debito fuori bilancio in argomento, si è concluso con verbale di seduta deserta in entrambe le sedute.
- **che** nel mentre è decaduta la prenotazione di impegno spesa, non essendo stato assunto l'impegno spesa entro il termine dell'esercizio, come sancito dall'art. 183, comma 3 del TUEL.
- **che** pertanto occorre riformulare la presente proposta di delibera consiliare per rinnovare la prenotazione di impegno spesa.
- **Visto** il D.M. dell'Interno del 24/12/2021, pubblicato sulla G.U. n. 309 del 30/12/2021, con il quale si stabilisce che il termine di approvazione del bilancio comunale degli Enti locali è differito al **31 marzo 2022,** e di conseguenza ai sensi dell'art. 163, comma 3°, TUEL, è autorizzato l'esercizio provvisorio fino a tale data, nel corso del quale, oltre ad essere autorizzato l'assunzione dell'impegno spesa in dodicesimi con riferimento al bilancio dell'anno precedente, è consentito, a norma del 2° comma dello stesso articolo, tra l'altro, l'assunzione di obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, giusto parere della Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Regione Siciliana - espresso con deliberazione n.18/2016/ PAR del 13 gennaio 2016.
- **Visto** il DUP approvato con delibera di C.C. n. 79 dell'01/12/2021, dichiarata immediatamente esecutiva.
- **Visto** la delibera di C.C. n. 80 del 01/12/2021, dichiarata immediatamente esecutiva, di appro-

vazione del bilancio comunale pluriennale 2021/2023;

- **Visto** l'O.R.E.L. vigente in Sicilia;
- **Visto** il T.U.E.L., approvato con D.lgs.n.267/2000;
- **Visto** il D.lgs. 118/2011 in materia di contabilità armonizzata degli enti territoriali;
- **Visto** il vigente Statuto comunale;
- **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;
- **Ritenuto**, per quanto sopra, di dover riconoscere il suddetto debito fuori bilancio.

P R O P O N E

- **RICONOSCERE,** per i motivi espressi in premessa, ex art. 194, co.1, lett.a), T.U.E.L. la legittimità del debito fuori bilancio, derivante dalla sentenza esecutiva n.1654/2021 TAR Sicilia, surrichiamata, dell'importo complessivo di € **1.536,61** per pagamento spese di giudizio in favore del sig. Maltese Giovanni procuratore del sig. Lo Chirco Salvatore, meglio sopra generalizzato, con delega di pagamento allo stesso avvocato difensore.

- **PRENOTARE,** a tal fine, la suddetta somma, decaduta nella precedente prenotazione, alla missione 01111.10.1063 "Spese per sentenze e transazioni" in conto competenza del bilancio comunale, esercizio provvisorio, ove sussiste la sufficiente disponibilità finanziaria.

- **DEMANDARE** al Capo Settore Amministrativo l'assunzione dell'impegno spesa e liquidazione;

- **DARE ATTO** che il presente provvedimento di riconoscimento di debito non altera l'equilibrio di bilancio;

- **TRASMETTERE** la presente, dopo l'approvazione del Consiglio comunale, alla Procura della Corte dei Conti competente per territorio, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003);

CONTESTUALMENTE

- **Ritenuta** l'urgenza di provvedere, per i motivi espressi in premessa;
- **Visto** l'art. 12, comma secondo, della L.r. n.44/91;

PROPONE

- **dichiarare** la presente deliberazione **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.**

L'Istruttore Amm.vo

24 FEB. 2022 *f.to* *(Istr. Andrea Giani)*

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.12 DELLA L.R. N.30/2000 E ART.147 BIS TUEL

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

favorevole

Cinisi li 24/02/2022

Il Responsabile del Servizio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

Cinisi li 25.02/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

C.F. 80017500820 P.IVA 02438370823

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL

I SETTORE

"Amministrativo Socio-Culturale "

DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

Iscritta al Registro delle proposte al N° 218 del 4-11-2021

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, 1° co., lett.a) T.U.E.L., derivante da sentenza esecutiva TAR Sicilia per pagamento spese di giudizio in favore del sig. Maltese Giovanni quale procuratore di Lo Chirco Salvatore.

Il settore Amministrativo – Ufficio Contratti e Contenzioso ha predisposto la seguente proposta di delibera per l'approvazione.

- **Premesso:**
- **che** il sig.**Maltese Giovanni,** nato a Palermo, il 05/05/1972,residente in Cinisi, Via dell'Ulivo, n.73/B, c.f. MLTGNN72E05G273S, nella qualità di procuratore del sig. Lo Chirco Salvatore, nato a Cinisi (Pa), il 01/12/1937, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Azzolina, con studio in Palermo, Via Goethe, n.1, , con atto stragiudiziale di diffida e costituzione in mora del 27/01/2020, notificato in data 05/02/2020, prot. 2815, invitava questo Comune, in persona del Sindaco *pro-tempore*, a prendere atto della decadenza dei vincoli urbanistici espropriativi apposti sul terreno di proprietà del sig. Lo Chirco Salvatore, sito nel comune di Cinisi, Contrada Carruba di Gabbia, identificato nel N.C.T. al foglio di mappa, n.3, particella n.775 e 771, ed ad integrare la lacuna determinatasi negli strumenti urbanistici comunali, provvedendo di conseguenza.
- **che,** stante il silenzio serbato da questa Amministrazione, il sig. Maltese Giovanni, come sopra citato e rappresentato, in data 25/01/2021, presentava ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, ex art. 31 e 117 d.lgs. n.104/2020, registrato al nostro protocollo n.2546 del 01/02/2021, contro questo Comune per l'annullamento del silenzio-inadempimento formatosi a seguito di notifica dell'atto stragiudiziale di diffida e costituzione in mora succitato.
- **Vista** la sentenza n.1654/2021 del 24/05/2021, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione Terza –, munita della formula esecutiva, registrata al nostro protocollo al n. 113731 del 16/06/2021, con la quale veniva accolto il ricorso *de quo* e questo Comune veniva condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 (mille), oltre spese forfettarie, IVA e C.P.A., come per legge.
- **Vista** la nota spese dell'Avv. Antonino Azzolina, registrata al nostro protocollo n 14231 del 22/06/2021 dal quale risulta che l'ammontare complessivo delle spese di giudizio è di € 1.550,06;
- **Visto** il parere del Collegio dei Revisori, verbale n.21/2021 del 07/07/2021, con il quale esprimeva parere favorevole solo per l'importo di euro 1.209,45, riconoscendo di fatto solo le spese espressamente menzionate nella sentenza.
- **Vista** la nostra nota prot. 15751 dell'08/07/2021, indirizzata al Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (sezione terza), inoltrato a mezzo il modulo deposito non rituali, prot. 15919 del 09/07/2021, con la quale si chiedevano chiarimenti sulle modalità di esecuzione in ordine alle spese di giudizio derivanti dalla sentenza TAR Sicilia n.1654/2021;
- **Vista** la sentenza n. 2850/2021 del 18/10/2021, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione terza), con la quale il predetto Tribunale, in risposta alla suddetta richiesta di chiarimenti, ha precisato, i*ncidenter tantum*, quanto segue:

  "1) la liquidazione delle spese di giudizio in € 1.000,00 riguarda il solo compenso professionale, quantificato ai sensi del d.m. n.55/2014;

  2) le spese di notifica del ricorso introduttivo, in mancanza di specifica indicazione contenuta nella sentenza, sono ricomprese nella voce "spese forfettarie" pari di regola (salvo diversa determinazione giudiziale) al 15% del compenso liquidato;

  3) ai sensi del d.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 6 bis, l'importo del contributo unificato (per le spese degli atti giudiziari) va rimborsato alla parte vittoriosa (che lo ha corrisposto) ed è posto "in ogni caso a carico della parte soccombente", come obbligo *ex lege*, cioè a prescindere alla presenza della esplicita statuizione nella sentenza, che ha deciso la causa, e della eventuale statuizione di compensazione delle altre spese di giudizio (C.di S. n.4167/2016; Cass., n. 18529/19);

  4) Le statuizioni di cui alla sentenza n. 1654/2021 del 25/05/2021 di questo T.A.R. non ostano al rimborso delle spese necessariamente sostenute dalla parte vittoriosa per portare a esecuzione

il titolo esecutivo, in particolare avuto riguardo alle spese di rilascio copia della sentenza e notifica della stessa munita di formula esecutiva."

- **Vista** la nota spese dell'Avv. Antonino Azzolina, registrata al nostro protocollo n.24470 del 20/10/2021, con a quale alla luce della sentenza n.2850/2021, succitata, ha riformulato l'importo complessivo delle spese di giudizio dovute in **€ 1.536,61,** allegando copia dei documenti delle spese sostenute (quietanza contributo unificato e copia delle altre spese sostenute per portare ad esecuzione il titolo esecutivo);
- **Preso** atto che tale esposizione debitoria costituisce per il Comune un debito fuori bilancio pari alla suddetta somma di **€ 1.536,61**;;
- **Vito** l'art.194 del T.U.E.L., approvato con D.lgs.n.267/2000, che disciplina il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per determinate tipologie di spese;
- **Rilevato** che, trattandosi di sentenza esecutiva, tale debito ricade nella fattispecie prevista all'art. 194, 1° comma lettera a) T.U.E.L, approvato con D.lgs. n.267/2000;
- **Preso atto** che, come affermato da costante giurisprudenza contabile, nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito, e che il significato della delibera consiliare non è quello di riconoscere la legittimità del debito, che già esiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e che di conseguenza il riconoscimento del debito fuori bilancio costituisce atto dovuto (cfr. ex multis Corte dei Conti Sicilia – sez. riunite in sede consultiva – delibera n.2/2005 del 23/02/2005; Corte di Conti Piemonte delibera n. 389/2013; Corte dei Conti Campania deliberazione n. 2/2018 del 31/01/2018);
- **Visto** l'art. 163, 2° co. TUEL, il quale sancisce che nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre o comunque entro i termini in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi del comma 3, ultima proroga il 31 luglio 2021, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nel corso della quale può disporre pagamenti solo per l'assolvimento di talune obbligazioni tassativamente regolati dalla legge, tra cui quelle derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
- **Visto** il parere espresso in tal senso dalla Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Regione Siciliana - nella deliberazione n.18/2016/PAR del 13 gennaio 2016.
- **Preso atto** che per tale spesa era stata assunta in data 22/06/2021 la prenotazione di impegno spesa portante il n.826/2021 delle scritture contabile elettroniche;
- **Visto** la delibera di C.C. n. 83 del 29/12/2020, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione del bilancio comunale pluriennale 2020/2022;
- **Vista** la delibera di G.C. n.135 del 29/12/2020, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione del PEG (Piano esecutivo di gestione);
- **Visto** l'O.R.E.L. vigente in Sicilia;
- **Visto** il T.U.E.L., approvato con D.lgs.n.267/2000;
- **Visto** il D.lgs. 118/2011 in materia di contabilità armonizzata degli enti territoriali;
- **Visto** il vigente Statuto comunale;
- **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;
- **Ritenuto**, per quanto sopra, di dover riconoscere il suddetto debito fuori bilancio.

P R O P O N E

- **RICONOSCERE,** per i motivi espressi in premessa, ex art. 194, co.1, lett.a), T.U.E.L. la legittimità del debito fuori bilancio, derivante dalla sentenza esecutiva n.1654/2021 TAR Sicilia, surrichiamata, dell'importo complessivo di **€ 1.536,61** per pagamento spese di giudizio in favore del sig. Maltese Giovanni procuratore del sig. Lo Chirco Salvatore, meglio sopra generalizzato, con delega di pagamento allo stesso avvocato difensore.

- **PRENOTARE,** a tal fine, la suddetta somma alla missione 01111.10.1063 "Spese per sentenze e transazioni" in conto competenza del bilancio comunale, gestione provvisoria, ove la prenotazione di impegno era già stata assunta nelle scritture contabile elettroniche con il n. 826/2021, riducendola da € 1.550,06 ad € 1.536,61.

- **DEMANDARE** al Capo Settore Amministrativo l'assunzione dell'impegno spesa e liquidazione;

- **DARE ATTO** che il presente provvedimento di riconoscimento di debito non altera l'equilibrio di bilancio;

- **TRASMETTERE** la presente, dopo l'approvazione del Consiglio comunale, alla Procura della Corte dei Conti competente per territorio, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003);

CONTESTUALMENTE

- **Ritenuta** l'urgenza di provvedere, per i motivi espressi in premessa;
- **Visto** l'art. 12, comma secondo, della L.r. n.44/91;

PROPONE

- **dichiarare** la presente deliberazione **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.**

L'Istruttore Amm.vo
f.to (Istr. Andrea Gianì)

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.12
DELLA L.R. N.30/2000 E ART.147 BIS TUEL

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

favorevole

Cinisi li 25/10/2021

Il Responsabile del Servizio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

Cinisi li 27/10/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

IMP. 825/2021

AVV. ANTONINO AZZOLINA
VIA GOETHE 1 - 90138 PALERMO

COPIA

N. 00224/2021 REG.RIC.

16 GIU. 2021

Pubblicato il 24/05/2021

N. 01654/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00224/2021 REG.RIC.

Sett IV / I
Sudeo / Segretario
pc. Beni confisc

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

Comune di Cinisi Tipo E
N. 0013731 del 16/06/2021
Cla: 6.1

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 224 del 2021, proposto da Giovanni Maltese, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Azzolina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Goethe 1;

contro

Comune di Cinisi, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del silenzio formatosi a seguito della notifica dell'atto stragiudiziale di diffida e costituzione in mora del 27.1.2020, notificato il 5.2.2020, con il quale il ricorrente n.q. ha invitato il Comune di Cinisi a dotare il proprio fondo sito in contrada Carrubba di Gabbia, identificato al N.C.T. al foglio di mappa 3, particelle nn. 775 e 771, di sua apposita disciplina pianificatoria, al fine di colmare la lacuna determinatasi negli strumenti urbanistici comunali a seguito della decadenza dei vincoli quinquennali preordinati all'espropriazione a far data dal mese di marzo

2012, nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in ordine alla medesima istanza mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le note di udienza, con le quali il difensore di parte ricorrente ha chiesto che la causa venisse posta in decisione senza discussione;

Relatore il dott. Bartolo Salone nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso depositato il 5.02.2021, il ricorrente espone:

- che Lo Chirco Salvatore è proprietario di un terreno ubicato a Cinisi, in contrada Carrubba di Gabbia, identificato al catasto al foglio di mappa 3, particella n. 775 e 771;

- che il terreno ricade in "*Aree di ammassamento per l'emergenza*" ed "*è interessato per l'ampliamento di strada di previsione*", in forza del Piano Regolatore Generale approvato con determinazione n. 1466 del 20 dicembre 2006 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 10 del 2 marzo 2007, così come da allegata certificazione di destinazione urbanistica;

- che l'Amministrazione comunale intimata non ha provveduto, entro il quinquennio dall'approvazione del suddetto P.R.G., all'attuazione della predetta destinazione, con conseguente decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio in forza dell'art. 9, comma 2, del D.P.R. 327 del 2001;

- di avere, pertanto, chiesto al Comune intimato, con istanza del 5 febbraio 2020, di provvedere a normare l'area predetta, integrando così la lacuna determinatasi negli

strumenti urbanistici comunali a seguito dell'avvenuta decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio;

- che tale istanza è rimasta priva di qualunque riscontro da parte del Comune di Cinisi.

Premesso quanto sopra, il ricorrente ha domandato l'annullamento del silenzio serbato sulla sua istanza e la dichiarazione dell'obbligo, in capo al Comune di Cinisi, di adottare in merito un provvedimento espresso, chiedendo, altresì, la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia.

Il Comune di Cinisi, pure ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.

Alla camera di consiglio dell'11 maggio 2021 la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e dell'art. 6, comma 1, d.l. 1 aprile 2021, n. 44.

DIRITTO

1. Il ricorso pone due questioni di fondo, tra loro strettamente dipendenti: la prima attiene alla natura del vincolo gravante, in virtù del PRG, sui terreni di proprietà della ricorrente; la seconda riguarda la sussistenza o meno di un obbligo di provvedere, in capo al Comune, in ragione della natura del vincolo.

1.1. In linea generale, come meglio si vedrà in seguito, i vincoli di piano regolatore, ai quali si applica il principio della decadenza quinquennale, sono soltanto quelli che incidono su beni determinati, assoggettandoli a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che ne comportano l'inedificabilità assoluta, svuotando il contenuto del diritto di proprietà e incidendo sul godimento del bene tanto da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale, ovvero diminuendone in modo significativo il valore di scambio.

A partire dalla fondamentale decisione n. 1113 del 19 dicembre 2008, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato il principio di diritto – ribadito dalle successive pronunce dello stesso Consiglio e seguito, per lo più, dalla giurisprudenza di questo Tribunale Amministrativo – in base al quale, a

prescindere dalla circostanza che l'opera possa essere o meno realizzata astrattamente dal privato in regime di convenzione, sussiste un vincolo preordinato all'espropriazione tutte le volte in cui la destinazione dell'area permetta la realizzazione di opere destinate esclusivamente alla fruizione soggettivamente pubblica, nel senso di essere riferita esclusivamente all'ente esponenziale della collettività territoriale, come nel caso di: parcheggi pubblici, strade e spazi pubblici, spazi pubblici attrezzati, parco urbano nonché attrezzature pubbliche per l'istruzione (C.G.A. sentenze n. 344 del 21 aprile 2015; n. 212 del 27 febbraio 2012; n. 95 del 25 gennaio 2011; n. 1113 del 19 dicembre 2008).

In tali casi, è evidente che l'utilizzatore finale dell'opera non può che essere l'ente pubblico di riferimento ed essa, in nessun caso, può essere posta sul mercato per soddisfare una domanda differenziata che, semplicemente, non esiste.

Alla luce di tali condivisibili argomentazioni, con riguardo al caso in esame va affermata la natura espropriativa del vincolo posto dal Comune di Cinisi sul terreno di proprietà di Lo Chirco Salvatore, indicato in narrativa, essendo in re ipsa la sottrazione al mercato immobiliare, perché destinato in parte ad area di ammassamento per l'emergenza (quindi a un servizio di interesse generale) e in parte all'ampliamento stradale, il cui unico fruitore è la collettività, attraverso l'ente locale esponenziale della medesima.

1.2. Ciò posto, va ora affrontata la questione concernente la sussistenza o meno, per il Comune di Cinisi, di un obbligo di provvedere, nei termini pretesi dalla odierna ricorrente.

Com'è noto, i vincoli espropriativi imposti su beni determinati dallo strumento urbanistico hanno per legge durata limitata: in linea generale, cinque anni, alla scadenza dei quali, se non è intervenuta dichiarazione di pubblica utilità dell'opera prevista, il vincolo preordinato all'esproprio decade (art. 9 del T.U. delle norme in materia di espropriazione per pubblica utilità, approvato con D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327).

Nel caso di specie, è dunque maturata la decadenza dei vincoli espropriativi

derivanti dall'approvazione del PRG per effetto del D. Dir. n. 1446/DRU del 20 dicembre 2006, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 10 del 2 marzo 2007, ed aventi ad oggetto la porzione di terreno di cui trattasi.

Come chiarito dalla giurisprudenza, la decadenza dei vincoli urbanistici espropriativi o che, comunque, privano la proprietà del suo valore economico, comporta l'obbligo per il Comune di "reintegrare" la disciplina urbanistica dell'area interessata dal vincolo decaduto con una nuova pianificazione (Cons. St., IV, 22 giugno 2004, n. 4426).

È appena il caso di rammentare che la problematica connessa all'applicazione di tale norma anche nell'ordinamento della Regione siciliana ha formato oggetto di un'approfondita disamina da parte del Consiglio di Giustizia Amministrativa, con parere n. 461/05 del 1° settembre 2005, accedendo alla cui condivisibile interpretazione deve ritenersi applicabile nel territorio della Regione Siciliana il termine di durata quinquennale dei vincoli espropriativi urbanistici di cui all'art. 9 del D.P.R. 327/2001, con decorrenza dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, III, 9 luglio 2008, n. 905).

Allora, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, se a causa della decadenza dei vincoli de quibus, un terreno sia rimasto privo di regolamentazione, non vi è dubbio che il proprietario possa presentare un'istanza volta a ottenere l'attribuzione di una nuova destinazione urbanistica - così come è avvenuto nel caso in esame - e che l'amministrazione sia tenuta a esaminarla, anche nel caso in cui la richiesta medesima non sia suscettibile di accoglimento, con l'obbligo di motivare congruamente tale decisione.

È però principio altrettanto consolidato, e condiviso dal Collegio, quello secondo cui la decadenza dei vincoli espropriativi precedentemente in vigore non comporta necessariamente che l'area debba conseguire proprio la destinazione urbanistica richiesta dalla parte ricorrente, essendo, in ogni caso, rimesse al potere discrezionale dell'Amministrazione comunale la verifica e la scelta della

destinazione, in coerenza con la più generale disciplina del territorio, meglio idonea e adeguata in relazione all'interesse pubblico al corretto e armonico suo utilizzo (Cons. St., IV, 8 giugno 2007, n. 3025).

Ciò posto, va aggiunto che l'obbligo gravante sul Comune, in caso di decadenza di vincolo espropriativo, va assolto mediante l'adozione di una variante specifica o di variante generale, ossia attraverso gli unici strumenti che consentono alle amministrazioni comunali di verificare la persistente compatibilità delle destinazioni già impresse ad aree situate nelle zone più diverse del territorio comunale rispetto ai principi informatori della vigente disciplina di piano regolatore e alle nuove esigenze di pubblico interesse (in termini Cons. St., IV, 31 maggio 2007, n. 2885).

Il potere di conformazione urbanistica, peraltro, è attribuito dalla legge all'organo consiliare, di talché il semplice avvio del procedimento di revisione del piano regolatore generale comunale non costituisce adempimento da parte del comune dell'obbligo di attribuire la riqualificazione urbanistica alla zona rimasta priva di specifica disciplina a seguito di decadenza del vincolo di destinazione su di essa gravante (così, Cons. St.,V, n. 5675 del 2003, IV, nn. 385 del 2005 e 7131 del 2006).

L'adempimento non elusivo di tale obbligo può essere dato, infatti, soltanto dallo specifico ed effettivo completamento del Piano regolatore generale per quella zona, mediante adozione di un provvedimento espresso (e cioè di una variante) da parte del competente organo consiliare.

Alla luce dei principi e delle considerazioni esposti, sussiste, perciò, l'obbligo del Comune intimato, già in forza del principio sancito in linea generale dall'art. 2 della legge 241/1990 e s.m.i., di definire il procedimento avviato dalla parte ricorrente con la suddetta istanza di ridefinizione della situazione urbanistica del proprio terreno a seguito dell'avvenuta scadenza dei vincoli espropriativi di PRG (in tal senso, T.A.R. Sicilia, Palermo, III, 25 giugno 2009, n. 1167 e 6 ottobre 2009, n. 1565).

Va, di conseguenza, dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Cinisi sulla predetta istanza del ricorrente, con correlata declaratoria dell'obbligo del medesimo ente di adottare, con provvedimento consiliare, una determinazione esplicita e conclusiva sull'istanza di che trattasi: a tal fine – tenuto conto della materia cui ha riguardo la controversia e dell'ampia discrezionalità del Comune in tema di disciplina urbanistica del proprio territorio – appare congruo assegnare, per l'adempimento, il termine di giorni centoventi dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.

Per l'ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine predetto, viene nominato fin d'ora commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento Regionale Urbanistica dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente, con facoltà di delega ad altro funzionario del Dipartimento medesimo, il quale provvederà, in via sostitutiva, su istanza della ricorrente, nei successivi novanta giorni, a tutti i necessari adempimenti, con spese a carico del Comune.

2. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune di Cinisi nella misura quantificata in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 in ragione del valore della causa (indeterminabile), della non particolare complessità del contenzioso e della concentrazione del rito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto:

- accoglie l'azione avverso il silenzio e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del silenzio impugnato e ordina al Comune di Cinisi, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di adottare, con provvedimento consiliare, una determinazione esplicita e conclusiva sull'istanza in epigrafe specificata, nel termine di giorni centoventi dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore;

- per l'ipotesi di persistente inerzia alla scadenza del termine predetto, viene nominato fin d'ora commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento Regionale Urbanistica dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente, con facoltà di delega ad altro funzionario del Dipartimento medesimo, il quale provvederà, su richiesta dell'interessata e previa verifica della perdurante inottemperanza, in via sostitutiva, nei successivi novanta giorni, a tutti i necessari adempimenti;
- condanna il Comune di Cinisi al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone a carico dello stesso Comune l'eventuale spesa per il commissario ad acta, da liquidarsi con separato provvedimento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e dall'art. 6, comma 1, d.l. 1 aprile 2021, n. 44, con l'intervento dei Magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere

Bartolo Salone, Referendario, Estensore

Regionale per la Sicilia

L'ESTENSORE
Bartolo Salone

IL PRESIDENTE
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Palermo, ho notificato copia al Sig COMUNE DI CINISI, IN PERSONA SINDACO P.T nel suo domicilio PIAZZA V. E. ORLANDO 1 CINISI - ivi a mani .....

MEDIANTE NOTIFICA A MEZZO IL SERVIZIO POSTALE CON RACCOMANDATA A.R.
PALERMO 10 GIU 2021
UFFICIALE GIUDIZIARIO B3
CORTE DI APPELLO - PALERMO

Corte di Appello - Palermo

UNEP - PALERMO
Modello A / 2 Cr. 2180

NON URGENTE

Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 0,00
10%	€ 0,00
Spese Postali	€ 10,87
Varie	€ 0,00
TOTALE	**€ 13,45**

(10 % versato in modo virtuale)
Data Richiesta 10/06/2021
L'Ufficiale Giudiziario

-1M122180/1

...i spedisce in data odierna il presente titolo in forma esecut...
on la seguente formula:

«Repubblica Italiana. In nome della legge. Comandiamo a tu...
gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti ...
mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di dar...
ssistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrer...
quando ne siano legalmente richiesti.»

Su richiesta dell'avv. Antonino Angelina

ed a favore di Giovanni Roldese

Si compone di n. 8 Facciate, più questa.

Palermo, li 3/06/2021

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA GIURISDIZIONALE

F.to Dott. Mattia Li Vigni

Copia conforme per notifica che si rilascia a richiesta dell'avv. Antonino Angelina

ed a favore di Giovanni Roldese

Si compone di n. 8 facciate più questa.

Palermo, li 3/06/2021

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA GIURISDIZIONALE

7 LUG. 2021

Comune di Cinisi Tipo E
N. 0015655 del 07/07/2021
Cla: 2.14

COMUNE DI CINISI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Organo di Revisione Economico Finanziario

Verbale n. 21/2021

Oggetto: Riconoscimento Debito Fuori Bilancio ex articolo 194, 1° comma, lettera a), del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni derivante da Sentenza esecutiva TAR Sicilia per pagamento spese di giudizio in favore del sig. Maltese Giovanni.

L'anno 2021, il giorno 07 del mese di luglio, presso la sede del Comune di Cinisi,

si è adunato

l'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

nelle persone di:

Rag. Santo Ferrarello;

Dott. Livio Giuseppe Anania;

Dott. Giuseppe Rizzo, ***assente,***

per esaminare, discutere ed esprimere il relativo parere sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Premesso che:

- l'Ente ha provveduto a trasmettere la proposta di deliberazione del Settore I - per il Consiglio Comunale - avente ad oggetto: "*Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, 1°co., lett. a) T.U.E.L derivante da sentenza esecutiva TAR Sicilia per pagamento spese di giudizio in favore del sig. Maltese Giovanni*", per il riconoscimento del nascente debito fuori bilancio ex articolo 194, 1° comma, lettera a), del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, per un importo complessivo di euro 1.550,06;
- l'articolo 194 del TUEL prevede che gli Enti Locali riconoscono, con deliberazione consiliare, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
  a) sentenze esecutive;
  b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
  c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
  d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

- il debito fuori bilancio in oggetto, di cui all'articolo 194, primo comma, lettera a), del TUEL, rappresenta un'obbligazione verso terzi maturata senza che sia stato adottato il preventivo e dovuto adempimento giuridico-contabile quale è l'assunzione del relativo impegno ai sensi dell'articolo 191, commi 1-3, TUEL;
- il debito fuori bilancio si concretizza quando si verificano dei meri "scostamenti" dai principi contabili previsti dalle normative vigenti in materia di enti locali, ossia quando le fasi della spesa non sono formalmente rispondenti alle norme che le presidiano e, pur tuttavia, la spesa stessa è comunque recuperabile al bilancio dell'ente locale;

Esaminata

- la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione oggetto del presente verbale;

Ritenuto che

- il procedimento *de qua*, che ha portato l'Amministrazione Comunale a impegnare ulteriori risorse finanziarie in bilancio, potrebbe determinare responsabilità dirette nei confronti di chi ha posto in essere tale procedimento;
- al fine di evitare ancora azioni giudiziarie da parte del creditore, che potrebbe portare ad un ulteriore esborso per l'Ente in termini di spese legali, interessi, rivalutazione monetaria ed altro, si rende necessario ed opportuno procedere con il relativo riconoscimento del debito fuori bilancio;
- si deve procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio di cui in oggetto, per l'attività conseguente al procedimento *de qua*;

Visti

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet – Armonizzazione contabile enti territoriali -, ed in particolare il principio contabile applicato 4/2;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore I° -Amministrativo Socio Culturale - e di regolarità contabile espresso dal Responsabile Settore V° -Bilancio, Finanze e Programmazione;

esprime

parere favorevole in ordine al riconoscimento, da parte dell'Ente, del debito fuori bilancio ex articolo 194, 1° comma, lettera a), del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, di cui alla proposta di deliberazione del Settore I - per il Consiglio Comunale -, ***per un importo di euro 1.209,45***.

Osserva, Suggerisce e Raccomanda

- di evitare, in futuro, il riproporsi di situazioni similari attenendosi scrupolosamente alle disposizioni di legge vigenti circa la gestione della spesa pubblica;
- al Dirigente del Settore V° - Bilancio, Finanze e Programmazione dell'Ente, di far rispettare le norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e degli obiettivi di bilancio;
- di attenersi alle norme di legge, allo Statuto dell'Ente, al Regolamento di Contabilità, ai principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e ai postulati dei principi contabili degli enti locali;
- di trasmettere la presente deliberazione – completa in tutte le sue parti - alla competente Procura della Corte dei Conti.

Del ché si dà atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalle sottoscrizioni che seguono.

L'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

Santo Ferrarello — *Livio Giuseppe Anania* — *Giuseppe Rizzo*

assente

C O M U N E D I C I N I S I

AREA METROPOLITANA DI PALERMO

I SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIO-CULTURALE

Ufficio Contratti e Contenzioso

Prot. n° 15751 Li 08 LUG. 2021

Al Preg.mo Presidente
Tribunale Amministrativo Regionale
per la Sicilia (Sezione Terza)

Oggetto: Spese di giudizio derivanti dalla sentenza TAR Sicilia n. 1654/2021 - Maltese Giovanni/comune di Cinisi. Quesito.

Con la sentenza in oggetto codesto Tribunale condannava questo Comune al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in € 1.000.00 (euro mille/00), oltre spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge.

Per poter adempiere esattamente quanto dovuto, questo ufficio chiedeva all'Avv. Azzolina Antonino del foro di Palermo, difensore del ricorrente Maltese Giovanni, una nota spese.

In tale nota spese, per un totale di € 1.550,06, l'Avvocato includeva la somma di € 354,06 per spese non imponibili, che sono state documentate, derivanti da contributo unificato (€ 300,00), spese notifica ricorso (€13,45), spese per n.2 copie sentenza con formula esecutiva (€ 27,16), spese per notifica sentenza munita di formula esecutiva (€ 13,45).

In sede di parere del Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta di delibera di Consiglio comunale per il riconoscimento del debito fuori bilancio delle spese di giudizio della suddetta sentenza, il Presidente del Collegio dei Revisori contestava il riconoscimento della somma indicata dall'Avv. Azzolina per spese non imponibili, ammontanti ad € 354,06, ad eccezione di €13,45 per la notifica della sentenza con formula esecutiva, adducendo che le spese di giudizio, liquidate dal giudice, di € 1000,00, includono anche il contributo unificato e le altre spese sostenute, diversamente il giudice le avrebbe dovuto menzionare nella sentenza, specificando tot per onorario e tot per contributo unificato e altre spese. Non avendole espressamente menzionate, per il Presidente dei Revisori dei Conti non possono essere liquidate. Di conseguenza esprimeva parere favorevole per la somma di € 1.209,45, anziché per € 1.550,06, come da nota spese dell'Avv. Azzolina.

L'Avv. Azzolina, informato di tale orientamento, ha dissentito, rappresentando che, in mancanza di esatto adempimento, avrebbe adito le vie giudiziarie, e precisando che con le spese di giudizio liquidate in sentenza si è inteso liquidare solo il compenso dell'onorario.

Tutto ciò premesso e dedotto, onde evitare oneri aggiuntivi per questo Comune, si richiede a codesto Ecc.mo Presidente, se le spese sostenute e documentate, quali il contributo unificato e le altre, vanno incluse nella condanna e liquidate all'avvocato della parte vittoriosa, anche se il giudice non le ha menzionate nella pronuncia della sentenza. Con la conseguenza che in sede di delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio esse vanno pure incluse.

Fiduciosi in un suo benevolo, cortese e sollecito riscontro, attendiamo.

L'Istruttore Amm.vo
(Istr. Andrea Giani)

Il Capo Settore
(Dott.ssa Caterina Palazzolo)

Allegato: sentenza

Firmato digitalmente da
ANTONINO AZZOLINA
CN = AZZOLINA ANTONINO
C = IT

STUDIO LEGALE
AVV. ANTONINO AZZOLINA
Via Goethe n. 1 – 90138 Palermo
Tel. - Fax 091/9767864 - Cell. 3494629051
ıtoninoazzolina@pecavvpa.it - Email antoninoazzolina@virgilio.it

Comune di Cinisi Tipo E
N. 0014231 del 22/06/2021
Cla: 5.3

Spett.le
Comune di Cinisi
cinisi@sicurezzapostale.it

Oggetto: sentenza n. 1654/2021 del T.A.R. Sicilia - Palermo
Maltese Giovanni / Comune di Cinisi

Egregio Dott. Gianì,

in riscontro alla Sua email del 21.6.2021 formulo la presente al fine di comunicare che la sentenza in oggetto, munita della formula esecutiva, è stata già notificata a codesto Comune di Cinisi in data 10.6.2021 e consegnata in data 16.6.2021.

In virtù della sentenza in oggetto, l'Amministrazione deve pagare al sig. Maltese Giovanni, per spese di giudizio liquidate, le seguenti somme:

– onorari liquidati	€ 1.000,00
– rimborso spese generali 15%	€ 150,00
– C.P.A. 4%	€ 46,00
– Spese non imponibili	€ 354,06
– Totale	€ 1.550,06

-Operazione non soggetta a IVA effettuata ai sensi dell'art. 1, commi 54-75, L. 190/2014 (regime forfettario agevolato).

-Compenso non soggetto a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1, comma 67 L. 190/2014.

Si comunica altresì che il predetto importo dovrà essere accreditato su conto corrente intestato al sottoscritto procuratore avv. Antonino Azzolina presso POSTE ITALIANE – Ufficio di Cinisi, di cui si indica di seguito il relativo codice IBAN:

IT13 S076 0104 6000 0009 8002 835.

In proposito si allega la delega all'incasso rilasciata dal sig. Maltese Giovanni in favore del sottoscritto avv. Antonino Azzolina, con documento d'identità.

La ringrazio e La saluto cordialmente.

Palermo, 21 giugno 2021

Avv. Antonino Azzolina

COMUNE DI CINISI

PROVINCIA DI PALERMO

COMMISSIONE CONSILIARE BILANCIO - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTI DEL 30/11/2021

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **trenta** del mese di **novembre** alle ore 12,25 nei locali comunali presso l'ufficio del Sindaco si è riunita la Commissione Bilancio, per discutere i seguenti argomenti posti all'o.d.g.:

1) Approvazione DUP 2021/2023,

2) Approvazione bilancio pluriennale 2021/2023;

3) Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194,1° co. lett.a) T.U.E.L., derivante da sentenza esecutiva TAR Sicilia per pagamento spese di giudizio in favore del sig. Maltese Giovanni quale procuratore di Lo Chirco Salvatore

4) Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri: Cucinella Salvatore (Presidente), Maltese Marina e Di Maggio Salvina.

Assente il cons. Abbate Vera e Scivano Girolamo

E' presente pure l'Ass.re Ruffino Aldo ed il Sindaco Avv. Gianni Palazzolo.

Svolge le funzione di segretario il dipendente Istr. Amm.vo Gianì Andrea.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, apre la discussione sul primo punto all'o.d.g. relativo all'approvazione del DUP 2021/2023. A tal uopo il Presidente illustra il contenuto DUP, spiegando che esso riporta in dettaglio ciò che è contenuto nel bilancio, precisando che esso è un aggregato del bilancio. Si richiama ad una precedente riunione di commissione in cui si erano discussi i punti salienti del redigendo bilancio 2021/2023, tratteggiando la volontà dell'Amministrazione in uno spirito collaborativo con l'opposizione. Fa presente che tra le altre cose previste nel redigendo bilancio c'è pure la previsione dell'assunzione di quattro vigili urbani. Conclude facendo presente che l'impianto del bilancio nelle sue linee generali è rimasto quello che già avevano discusso, dichiarandosi disponibili a discutere eventuali chiarimenti, o se ci sono emendamenti. Il Presidente prosegue esponendo che tra gli argomenti in discussione ci sono un debito fuori bilancio per spese di giudizio ed il rinnovo del servizio di tesoreria comunale che è andato a scadere .Chiude il suo intervento chiedendo se ci sono osservazioni.

Interviene l'Ass.re al bilancio, **Aldo Ruffino**, che dà alcune delucidazioni su alcuni argomenti in bilancio.

Prende la parola il cons. **Di Maggio Salvina** la quale dichiara di avere avuto modo di apprezzare lo spirito collaborativo dell'Amministrazione.

A questo punto non essendoci altri interventi il **Presidente** invita i componenti della commissione ad esprimere il loro parere sul primo punto all'o.d.g. " Approvazione DUP 2021/2023"

Votano a favore: il Presidente Cucinella Salvatore e il cons. Marina Maltese.

Il cons. Di Maggio Salvina **si riserva** di esprimere il proprio parere in sede di approvazione del bilancio.

Si passa al secondo punto all'o.d.g. relativo all'approvazione del bilancio pluriennale 2021/2023.

Avendo il Presidente già illustrato il contenuto del bilancio e non essendoci interventi, si pas sa alla votazione:

Votano a favore: il Presidente Cucinella Salvatore e il cons. Marina Maltese.

Il cons. Di Maggio Salvina **si riserva** di esprimere il proprio parere in sede di approvazione del bilancio.

Si passa al terzo punto all'o.d.g. relativo all'approvazione del riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva TAR Sicilia per pagamento spese di giudizio in favore del sig. Maltese Giovanni quale procuratore di Lo Chirco Salvatore.

Il Presidente illustra che si tratta di una spesa derivante dalla decadenza dei vincoli urbanistici.

Il cons. Di Maggio osserva che a questo problema bisognerebbe trovare una soluzione.

Non essendoci altri interventi si passa alla votazione

Votano a favore: il Presidente Cucinella Salvatore e il cons. Marina Maltese.

Il cons. Di Maggio Salvina **si riserva** di esprimere il proprio parere in s consiglio comunale.

A questo punto il **Presidente** fa presente che c'è da discutere anche la proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto: "Approvazione schema convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale 2022-2027". A tal uopo il Presidente illustra l'argomento.

Non essendoci interventi, si passa alla votazione

Votano a favore: il Presidente Cucinella Salvatore e il cons. Marina Maltese.

Il cons. Di Maggio Salvina **si riserva** di esprimere il proprio parere in consiglio comunale.

A questo punto essendosi esauriti gli argomenti da discutere la seduta alle ore **12,50** si scioglie.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

Il segretario f.f.
Istr. Andrea Gianì

Presidente
Dott. Salvatore Cucinella

Comune di Cinisi Tipo E
N. 0025793 del 04/11/2021
Cla: 2.14

- 4 NOV. 2021

Sindaco
Segretario
Presid. Cons.
Sett. V
Sett. I
Sett. IV

COMUNE DI CINISI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Organo di Revisione Economico Finanziario

Verbale n. 33/2021

Oggetto: questionario rendiconto 2020;

L'anno 2021, il giorno 27 del mese di ottobre presso la sede del Comune di Cinisi,

l'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

nelle persone di:

- Rag. Santo Ferrarello;
- Dott. Livio Giuseppe Anania;
- Dott. Giuseppe Rizzo, assente;

si è adunato per completare il questionario della Corte di conti relativo al rendiconto 2020.

L'Organo di revisione provvede a completare il caricamento dei dati nei relativi prospetti. Ultimata la procedura di controllo e validazione, il presidente si riserva di trasmettere il predetto questionario tramite accesso al sistema telematico ConTe, previa acquisizione del numero di protocollo.

L'organo di revisione passa all'esame della proposta, ricevuta in data odierna,
di deliberazione per il C.C. di riconoscimento Debito Fuori Bilancio ex articolo 194, 1° comma, lettera a), del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 derivante da Sentenza esecutiva TAR Sicilia per pagamento spese di giudizio in favore del sig. Maltese Giovanni quale procuratore di Lo Chirco Salvatore.

Premesso che:

- l'Ente ha provveduto a trasmettere la proposta di deliberazione del Settore I - per il Consiglio Comunale - avente ad oggetto: "*Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, 1°co., lett. a) T.U.E.L derivante da sentenza esecutiva TAR Sicilia per pagamento spese di giudizio in favore del sig. Maltese Giovanni quale procuratore di Lo Chirco Salvatore*", per il riconoscimento del nascente debito fuori bilancio ex articolo 194, 1° comma, lettera a), del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, per un importo complessivo di euro 1.536,61;
- l'articolo 194 del TUEL prevede che gli Enti Locali riconoscono, con deliberazione consiliare, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
  a) sentenze esecutive;
  b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

1/3

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

- il debito fuori bilancio in oggetto, di cui all'articolo 194, primo comma, lettera a), del TUEL, rappresenta un'obbligazione verso terzi maturata senza che sia stato adottato il preventivo e dovuto adempimento giuridico-contabile quale è l'assunzione del relativo impegno ai sensi dell'articolo 191, commi 1-3, TUEL;
- il debito fuori bilancio si concretizza quando si verificano dei meri "scostamenti" dai principi contabili previsti dalle normative vigenti in materia di enti locali, ossia quando le fasi della spesa non sono formalmente rispondenti alle norme che le presidiano e, pur tuttavia, la spesa stessa è comunque recuperabile al bilancio dell'ente locale;

Esaminata

- la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione oggetto del presente verbale;

Ritenuto che

- il procedimento *de qua*, che ha portato l'Amministrazione Comunale a impegnare ulteriori risorse finanziarie in bilancio, potrebbe determinare responsabilità dirette nei confronti di chi ha posto in essere tale procedimento;
- al fine di evitare ancora azioni giudiziarie da parte del creditore, che potrebbe portare ad un ulteriore esborso per l'Ente in termini di spese legali, interessi, rivalutazione monetaria ed altro, si rende necessario ed opportuno procedere con il relativo riconoscimento del debito fuori bilancio;
- si deve procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio di cui in oggetto, per l'attività conseguente al procedimento *de qua*;

Visti

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet – Armonizzazione contabile enti territoriali -, ed in particolare il principio contabile applicato 4/2;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore I° -Amministrativo Socio Culturale - e di regolarità contabile espresso dal Responsabile Settore V° -Bilancio, Finanze e Programmazione;

esprime

parere favorevole in ordine al riconoscimento, da parte dell'Ente, del debito fuori bilancio ex articolo 194, 1° comma, lettera a), del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, di cui alla proposta di deliberazione del Settore I - per il Consiglio Comunale -, ***per un importo di euro 1.536,61***.

Osserva, Suggerisce e Raccomanda

- di evitare, in futuro, il riproporsi di situazioni similari attenendosi scrupolosamente alle disposizioni di legge vigenti circa la gestione della spesa pubblica;
- al Dirigente del Settore V° - Bilancio, Finanze e Programmazione dell'Ente, di far rispettare le norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e degli obiettivi di bilancio;
- di attenersi alle norme di legge, allo Statuto dell'Ente, al Regolamento di Contabilità, ai principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e ai postulati dei principi contabili degli enti locali;
- di trasmettere la presente deliberazione – completa in tutte le sue parti - alla competente Procura della Corte dei Conti.

Del ché si dà atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalle sottoscrizioni che seguono.

L'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

Santo Ferrarello

Livio Giuseppe Anania

Pubblicato il 18/10/2021

N. 02850/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00224/2021 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

E
COMUNE DI CINISI
Comune di Cinisi
Protocollo N.0024228/2021 del 19/10/2021

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 224 del 2021, proposto da

Giovanni Maltese, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Azzolina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Goethe 1;

contro

Comune di Cinisi, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del silenzio formatosi a seguito della notifica dell'atto stragiudiziale di diffida e costituzione in mora del 27.1.2020, notificato il 5.2.2020, con il quale il ricorrente n.q. ha invitato il Comune di Cinisi a dotare il proprio fondo sito in contrada Carrubba di Gabbia, identificato al N.C.T. al foglio di mappa 3, particelle nn. 775 e 771, di sua apposita disciplina pianificatoria, al fine di colmare la lacuna determinatasi negli strumenti urbanistici comunali a seguito della decadenza dei vincoli quinquennali preordinati all'espropriazione a far data dal mese di marzo

2012, nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in ordine alla medesima istanza mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Considerata la sentenza n. 1654/2021 del 25.05.2021;
Vista la nota prot. n. 15919 del 9.07.2021 del Comune di Cinisi;
Viste le note di udienza con le quali la parte ricorrente ha chiesto che la causa passasse in decisione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2021 il dott. Bartolo Salone;

Premesso che:
- questa Sezione, con la sentenza n. 1654/2021 del 25.05.2021, nell'accogliere l'azione proposta da Maltese Giovanni per conto di Lo Chirco Salvatore contro il silenzio inadempimento tenuto dall'amministrazione comunale sull'istanza di normazione urbanistica dell'area di proprietà di quest'ultimo, ha condannato "*il Comune di Cinisi al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge*";
- con nota prot. n. 15919 del 9.07.2021 rivolta al Presidente di Sezione, il Comune di Cinisi ha chiesto chiarimenti sulle modalità di esecuzione della sentenza, e precisamente se le spese di giudizio liquidate in € 1.000,00 siano da intendersi comprensive o meno del contributo unificato e delle altre spese documentate dal difensore di parte vittoriosa, come indicate nella nota spese trasmessa all'Ente;
- per la trattazione collegiale della richiesta di chiarimenti è stata fissata la camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2021;
Ritenuto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 112, comma 5, e 114, comma 7, c.p.a., è consentito a ciascuna parte del giudizio, ivi compresa la p.a.,

chiedere al giudice chiarimenti "*in ordine alle modalità di ottemperanza*" della sentenza, proponendo ricorso nelle forme del giudizio di ottemperanza da notificare alle altre parti del giudizio;

Considerato che:

- la richiesta di chiarimenti di cui sopra è stata proposta dal Comune di Cinisi in maniera assolutamente irrituale mediante istanza rivolta immediatamente al Presidente di Sezione;
- la richiesta stessa non è stata altresì introdotta nelle forme del ricorso *ex* artt. 112 e ss., c.p.a. né è stata notificata a controparte;

Ritenuto, pertanto, che la richiesta avanzata dal Comune debba essere dichiarata inammissibile e che nulla debba disporsi sulle spese, attesa la natura non contenziosa della c.d. "ottemperanza di chiarimenti";

Ritenuto, tuttavia, opportuno precisare *incidenter tantum* e nonostante la rilevata inammissibilità del presente mezzo processuale, che:

1) la liquidazione delle spese del giudizio in € 1.000,00 riguarda il solo compenso professionale, quantificato ai sensi del d.m. n. 55/2014;

2) le spese di notifica del ricorso introduttivo, in mancanza di specifica indicazione contenuta nella sentenza, sono ricomprese nella voce "spese forfettarie" pari di regola (salvo diversa determinazione giudiziale) al 15% del compenso liquidato;

3) ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art.13, comma 6 bis, l'importo del contributo unificato (per le spese degli atti giudiziari) va rimborsato alla parte vittoriosa (che lo ha corrisposto) ed è posto «in ogni caso a carico della parte soccombente» come obbligo *ex lege*, cioè a prescindere dalla presenza della esplicita statuizione nella sentenza, che ha deciso la causa, e dalla eventuale statuizione di compensazione delle altre spese di giudizio (C. di S., n. 4167/2016; Cass., n. 18529/19);

4) le statuizioni di cui alla sentenza n. 1654/2021 del 25.05.2021 di questo TAR non ostano al rimborso delle spese necessariamente sostenute dalla parte vittoriosa per portare a esecuzione il titolo esecutivo, in particolare avuto riguardo alle spese di rilascio di copia della sentenza e notifica della stessa munita di formula

esecutiva;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) dichiara inammissibile la richiesta di chiarimenti avanzata dal Comune di Cinisi con le precisazioni contenute in parte motiva.

Nulla sulle spese.

Manda alla Segretaria per la comunicazione della presente sentenza.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere

Bartolo Salone, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Bartolo Salone

IL PRESIDENTE
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO

Firmato digitalmente da
ANTONINO AZZOLINA
CN = AZZOLINA ANTONINO
C = IT

STUDIO LEGALE
AVV. ANTONINO AZZOLINA
Via Goethe n. 1 – 90138 Palermo
Tel. - Fax 091/9767864 - Cell. 3494629051
PEC antoninoazzolina@pecavvpa.it - Email antoninoazzolina@virgilio

Comune di Cinisi Tipo E
N. 0024470 del 20/10/2021
Cla: 5.3

Spett.le
Comune di Cinisi
cinisi@sicurezzapostale.it

Oggetto: sentenza n. 1654/2021 del T.A.R. Sicilia - Palermo
Maltese Giovanni / Comune di Cinisi

Egregio Dott. Gianì,

facendo seguito agli intercorsi colloqui telefonici formulo la presente al fine di comunicare che in virtù della sentenza in oggetto, e di quanto statuito dalla ulteriore sentenza n. 2850/2021 emessa dal T.A.R. Palermo il 12.10.2021, l'Amministrazione deve pagare al sig. Maltese Giovanni, per spese di giudizio liquidate, le seguenti somme:

- onorari liquidati € 1.000,00
- rimborso spese generali 15% € 150,00
- C.P.A. 4% € 46,00
- Spese non imponibili € 340,61

(€ 300,00 per contributo unificato; € 27,16 per n. 2 copie della sentenza munita di formula esecutiva; € 13,45 per spese di notifica sentenza munita di formula esecutiva).

- Totale **€ 1.536,61**

-Operazione non soggetta a IVA effettuata ai sensi dell'art. 1, commi 54-75, L. 190/2014 (regime forfettario agevolato).

-Compenso non soggetto a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1, comma 67 L. 190/2014.

Si comunica altresì che il predetto importo dovrà essere accreditato su conto corrente intestato al sottoscritto procuratore avv. Antonino Azzolina presso POSTE ITALIANE – Ufficio di Cinisi, di cui si indica di seguito il relativo codice IBAN:

IT13 S076 0104 6000 0009 8002 835.

In proposito si rileva che la delega all'incasso rilasciata dal sig. Maltese Giovanni in favore del sottoscritto avv. Antonino Azzolina, con documento d'identità, è stata già inviata a codesto Ufficio con email del 21.6.2021.

La ringrazio e La saluto cordialmente.

Palermo, 19 ottobre 2021

Avv. Antonino Azzolina

Firmato digitalmente da

ANTONINO AZZOLINA

CN = AZZOLINA ANTONINO
C = IT

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA - SEDE DI PALERMO
Il sottoscritto avv. Antonino Azzolina, quale difensore del sig. Maltese Giovanni n.q., attesta che la copia informatica allegata contenente la quietanza di versamento del contributo unificato è conforme all'originale cartaceo dal quale è estratto. Avv. Antonino Azzolina

SEZ. 52		04-FEB-2021
UPV		55111
		€ 300,00
F2C	39542666	€ 0,00

QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917

PROTOCOLLO TELEMATICO P3608155111040221 9542666 Saldo delega € 300,00

DATA DEL VERSAMENTO giorno 04 mese 02 anno 2021 ABI 36081 CAB 55111

CODICE FISCALE Z Z L N N N 7 5 S 1 7 G 2 7 3 T
cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI AZZOLINA ANTONINO

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

CODICE UFFICIO	CODICE ATTO	IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI
8 Q 6		

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
ERARIO ED ALTRO	R	GA01	MLTGNN72E05G273S	2021	€ 300,00	

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA - SEDE DI PALERMO — MOD. 143

Il Sottoscritto AV- ANTONINO AZZOLINA nella qualità di DIFENSORE del

Signor MALTESE GIOVANNI N.Q. titolare del ricorso N. 224/2021 Sez. III

chiede il rilascio in copia fotostatica dei seguenti documenti:

N.....

			DA COMPILARE A CURA DELL'UFFICIO			
			TABELLA I	TABELLA II	TABELLA III	TOTALE
			importi diritti forfettari di copia più conformità	importi diritti di rilascio copie semplici	importi diritti copie su supporto diverso	
SENTENZA N. 1654/21	N.....Copie N. 2 Copie	☐ Semplici ☒ Conformi ☐ Supp. Diverso	€ 13,58 x 2	€	€	€ 27,16
ORDINE SOSPENS. N.....	N.....Copie N.....Copie	☐ Semplici ☐ Conformi ☐ Supp. Diverso	€	€	€	€ .....
O.C.I. N.....	N.....Copie N.....Copie	☐ Semplici ☐ Conformi ☐ Supp. Diverso	€	€	€	€ .....
O.P.I. N.....	N.....Copie N.....Copie	☐ Semplici ☐ Conformi ☐ Supp. Diverso	€	€	€	€ .....
DOCUMENTI ALLEGATI N.....	N.....Copie N.....Copie	☐ Semplici ☐ Conformi ☐ Supp. Diverso	€	€	€	€ .....
				TOTALE GENERALE		€ 27,16

APPLICARE LE MARCHE SUL RETRO

per un totale di n. 1 pagine della tabella I (Totale copie n. 2)

per un totale di n. ..... pagine della tabella II (Totale copie n. .....)

per un totale di n. ..... pagine della tabella III (Totale copie n. .....)

Palermo, ...

IL RICHIEDENTE

L'IMPIEGATO ADDETTO

Scanned by CamScanner

AVV. ANTONINO AZZOLINA
VIA GOETHE 1-90138 PALERMO

ORIGINALE

N. 00224/2021 REG.RIC.

Pubblicato il 24/05/2021
Tribunale Amministrativo Regionale per Sicilia
Firmato digitalmente

N. 01654/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00224/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 224 del 2021, proposto da

Giovanni Maltese, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Azzolina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Goethe 1;

contro

Comune di Cinisi, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del silenzio formatosi a seguito della notifica dell'atto stragiudiziale di diffida e costituzione in mora del 27.1.2020, notificato il 5.2.2020, con il quale il ricorrente n.q. ha invitato il Comune di Cinisi a dotare il proprio fondo sito in contrada Carrubba di Gabbia, identificato al N.C.T. al foglio di mappa 3, particelle nn. 775 e 771, di sua apposita disciplina pianificatoria, al fine di colmare la lacuna determinatasi negli strumenti urbanistici comunali a seguito della decadenza dei vincoli quinquennali preordinati all'espropriazione a far data dal mese di marzo

Scanned by CamScanner

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Palermo, ho notificato copia al Sig COMUNE DI CINISI, IN PERSONA SINDACO P.T. nel suo domicilio PIAZZA V.E. ORLANDO 1 CINISI - ivi a mani .....

MEDIANTE NOTIFICA
A MEZZO IL SERVIZIO POSTALE
CON RACCOMANDATA A.R.

PALERMO 10 GIU 2021

UFFICIALE GIUDIZIARIO B3
CORTE DI APPELLO - PALERMO

UNEP - PALERMO

Modello A / 2 Cr 2180

NON URGENTE

Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 0,00
10%	€ 0,00
Spese Postali	€ 10,87
Varie	€ 0,00
TOTALE	**€ 13,45**

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 10/ 6/2021

L'Ufficiale Giudiziario

-1M122180/1

Scanned by CamScanner

Letto, approvato e sottoscritto
Firmato all'originale

Il PRESIDENTE
Michele Giaimo

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Leonardo Biundo

IL SEGRETARIO
Dott.Giovanni Impastato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune, all'indirizzo www.comune.cinisi.pa.it per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____, ad ogni effetto di pubblicità legale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 comma 2 e 3 della L.R. n. 5 del 05/04/2011.

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione :

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/03/2022 ;

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

X Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12\ 16 L.R. 44/91)

Lì _____

Il Segretario Comunale